

Comune di Fabriano

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 26 del 30 luglio 2021

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto *“Assestamento generale di Bilancio Pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D. Lgs. N 267/2000 Bilancio Pluriennale 2021-2023”*.

Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei sottoscritti componenti, si è riunito per esprimere il presente parere.

Preliminarmente si rileva che con pec del 24 luglio 2021 è pervenuta la seguente documentazione:

- ❖ file rubricato *“nota di trasmissione ai revisori”* prot. n. 25020 del 24 luglio 2021 a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari dell’Ente;
- ❖ Cartella rubricata *“Proposta_34_Assestamento”* in zip contenente:
 - allegato A
 - allegato B
 - dlc_Proposta 23-07-2021_14-22-38 firmata digitalmente
 - relazione delibera assestamento e salvaguardia 2021-2023 firmata digitalmente
 - testo parere contabile firmato digitalmente
 - testo parere tecnico firmato digitalmente
- ❖ v. Peg.

In base a quanto pervenuto, occorre rilevare che l’Ente con propria ulteriore nota trasmette allo scrivente Collegio proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto *“D. Lgs. n. 50 art. 21 – Programmazione dei lavori pubblici – interventi OCDPC nn. 388-394/2016 – 408/2016 – art. 4 e OCDPC 475/2017 – art. 3 Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 5° stralcio – modifica”* come da pec pervenuta in data 29 luglio 2021. Il Collegio, in pari data, ritiene richiedere ulteriore approfondimento al Dirigente del Settore Governo del Territorio che riscontra la richiesta in data odierna.

Visto quanto sopra e richiamato:

- ❖ l’art. 175 comma 8 Tuel che dispone *“8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*
 - ❖ l’art. 193 Tuel *“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. (719)*
 - 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. (717) (720) (721)*



3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. (716)*
4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;*
 - ❖ *la relazione del Collegio al bilancio di previsione 2021-2023 rilasciata in data 15 giugno 2021 nel quale vengono formulate riserve ed osservazioni tali da determinare un parere non favorevole, al pari del parere rilasciato sul DUP 2021-2023 e sul programma triennale dei lavori pubblici annualità 2021-2022-2023 – elenco annuale dei lavori 2021 – Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14.*

Considerato, altresì, il tenore letterale contenuto nella proposta di delibera in esame contraddistinta al n. 34 del 23 luglio 2021 laddove nel corpo dell'atto espressamente si cita “[...]Ne consegue l'errata contabilizzazione dei lavori relativi all'annualità 2021 nel bilancio di previsione pluriennale 2021-2023.

Il bilancio di previsione pluriennale (mancante degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi ai lavori annualità 2022 e 2023) anche in sede di assestamento/salvaguardia degli equilibri risulta elaborato in violazione del principio di coerenza di cui al combinato disposto degli art.3 del DM n.14/2018 e art.21, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e di cui al punto 10 dell'Allegato n.1 al D.Lgs n.118/2011 poichè non vi è corrispondenza tra le previsioni di bilancio e gli interventi dei lavori e relative fonti di finanziamento contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/07/2021.

Né il principio di coerenza risulta rispettato tra il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione pluriennale poichè, in applicazione del principio contabile applicato alla programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs n.118/2011 come modificato dal DM 29/08/2018, nella Parte 2 della SeO del DUP risulta compreso il programma triennale dei lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 i cui interventi non trovano corrispondenza finanziaria nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale per le motivazioni sopra riportate.

Inoltre ne consegue che l'errata contabilizzazione dei lavori relativi all'annualità 2021 nel bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e il mancato inserimento in bilancio degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi ai lavori annualità 2022 e 2023, anche in sede di assestamento/salvaguardia degli equilibri, implica che tale documento di programmazione sia elaborato in violazione di tutti gli altri principi contabili dell'annualità, veridicità, attendibilità, correttezza e congruità di cui all'Allegato n.1 al D.Lgs n.118/2011 e provoca una errata determinazione degli equilibri generali di bilancio previsti dal vigente ordinamento contabile ed indicati altresì nell'Allegato n.9 alla presente proposta deliberativa di assestamento/salvaguardia degli equilibri di bilancio che non risulta veritiero”, potendo così, ragionevolmente, rilevare che è la stessa proposta di delibera in esame che evidenzia il permanere degli elementi di non coerenza e assenza di congruità.

Preso atto del contenuto della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e relativi allegati” il Collegio dei Revisori rileva, pertanto, il permanere degli elementi non coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente così come anche rilevato in sede di parere n. 6 al bilancio di previsione 2021-2023 rilasciato in data 15 giugno 2021.



Il Collegio dei Revisori, visto:

- ✓ l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00;
- ✓ l'art. 175 Tuel;
- ✓ l'art. 193 Tuel;
- ✓ il Regolamento di Contabilità artt. 20, 23 e 87;
- ✓ il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione n. 6 del 6 luglio 2021;
- ✓ il parere in ordine alla regolarità contabile ed in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Finanziario;
- ✓ il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6 luglio 2021;
- ✓ Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2021-2022-2023 - elenco annuale dei lavori 2021 – decreto ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 6 luglio 2021 e la proposta di deliberazione n. 35 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto “D. Lgs. n. 50 art. 21 – Programmazione dei lavori pubblici – interventi OCDPC nn. 388-394/2016 – 408/2016 – art. 4 e OCDPC 475/2017 – art. 3 Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 5° stralcio – modifica” pervenuta con i prescritti pareri in data 29 luglio 2021

esprime parere non favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio Pluriennale 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 Bilancio Pluriennale 2021-2023” in quanto, come attestato nella predetta proposta, permangono gli elementi di non coerenza con gli strumenti di programmazione adottati così come, anche, rilevato dallo scrivente in sede di parere n. 6 del 15 giugno 2021 rilasciato sul bilancio di previsione 2021-2023.

Il Collegio, inoltre, ai sensi dell'art. 239 comma 1 Tuel è costretto a stigmatizzare l'assenza di collaborazione tra alcuni settori dell'organizzazione dell'Ente e tra i predetti settori e i suoi organi. Per tali motivazioni il Collegio ribadisce che il processo amministrativo seguito per l'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio 2021 e del triennio 2021-2023 ha comportato un evidente ritardo nella loro approvazione e, per questo raccomanda di adottare i necessari provvedimenti affinché ciò non trovi ripetizione a tutela dell'Ente Locale stesso e di una corretta ed efficiente gestione finanziaria informata al pedissequo rispetto delle norme generali di finanza pubblica.

L'Organo Consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Fossombrone, Castorano, San Severino Marche, 30 luglio 2021

Il Collegio dei Revisori

Dott. Daniel Paoloni



Dott. Gilberto Chioldi



Dott. Alessio Colletta

